



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 27/03/2017

Atto n. 23

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI".

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo dalle ore 16:30 ed in continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Titolo
GRAZIOLI VITTORIO	SI	PRESIDENTE
ROMANO VINCENZO	SI	SINDACO
SANSO' GUIDO	SI	CONSIGLIERE
DE MITRI PAOLA	SI	CONSIGLIERE
ROMANO EMANUELE	SI	CONSIGLIERE
DE SANTIS WALTER	SI	CONSIGLIERE
TITO MARGHERITA	SI	CONSIGLIERE
AIELLO SONIA	SI	CONSIGLIERE
BARONE ANDREA VITO	NO	CONSIGLIERE
LUCHINA ROCCO	NO	CONSIGLIERE
SANSO' GIANPAOLO	NO	CONSIGLIERE

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale D.SSA FIORELLA FRACASSO, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PROF. GRAZIOLI VITTORIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'introduzione, nel dettato costituzionale italiano, del principio di sussidiarietà ha determinato un cambiamento significativo nel paradigma su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, in quanto l'art. 118, ultimo comma della Costituzione, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative.

### **CONSIDERATO:**

- che non è ancora intervenuta una normativa nazionale organica volta a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione e che tale articolo, in via di principio, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative;
- che l'art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art. 1, comma 1-bis, della legge n° 241/1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa;
- che ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

### **ATTESO:**

- che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, e renderlo efficace nell'azione ed organizzazione amministrativa, risultano necessarie le componenti sotto elencate:
  - un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, e che allo stesso tempo definisca le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
  - il ricorso a formule organizzative specificamente elaborate per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di collaborazione attiva e sostenibile tra il soggetto pubblico e la comunità.
- che, per quanto di competenza, occorre definire la cornice normativa affinché la collaborazione dell'Amministrazione con i cittadini possa sviluppare una modalità relazionale tra le parti innovativa, strutturata, codificata e trasversale per la cura dei beni comuni.

### **CONSIDERATO:**

- che l'ambito principale di attuazione di tale regolamento attiene principalmente all'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale, anche a rischio di deperimento, oppure per i quali si ritenga necessaria una maggiore valorizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo: aree pubbliche o aperte al pubblico, aree verdi;
- che il ruolo dell'Amministrazione Comunale si estrinseca attraverso la promozione di forme di incentivazione e coordinamento dell'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani, nonché nell'elaborazione e instaurazione di meccanismi di *governance* stabili e duraturi nella cura dei beni comuni, nel rispetto dei principi di fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, prossimità e territorialità.

### **DATO ATTO:**

- che nell'ambito del presente regolamento rientrano anche i beni funzionali a creare le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona e delle relazioni di reciprocità e mutuo soccorso, l'aumento del benessere delle persone e della qualità della vita, la diffusione della creatività e della cultura urbana, il senso di appartenenza alla comunità;
- che, dal punto di vista contenutistico, è prevista attenzione specifica anche ai seguenti aspetti:
  - valorizzazione del principio di reciproco affidamento;
  - disciplina dei profili di responsabilità, valutazione circa la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative ed introduzione di meccanismi di valutazione;
  - pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza;

### **VISTI:**

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;
- l'art. 118 della Costituzione Italiana;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' Art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/00 e s.m.i. allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

Sentita l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno a cura del Sindaco come da allegato resoconto;

Con voti unanimi;

### **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse sono parti sostanziali della presente deliberazione ed integralmente recepite ed approvate;
2. **di approvare** il “*Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni*”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di prevedere** che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere significativamente innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di anni 1;

### **INDI**

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

ALLEGATO RESOCONTO STENOTIPOGRAFICO.

## COMUNE di ALEZIO

Verbale di Seduta Consiliare 27 Marzo 2017

### **Punto n. 11 all'O.d.G.**

Approvazione del “Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni”

**PRESIDENTE GRAZIOLI:** Il Punto 11 all'Ordine del Giorno è: *Approvazione del “Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale.* Il Sindaco.

**SINDACO ROMANO:** Portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale un Regolamento, della cui stesura devo ringraziare l'Ufficio Tecnico Comunale ma in particolare la Dott.ssa Fracasso. Questo Regolamento consente a tutti i cittadini o ad imprese, ad associazioni, a gruppi di volontari di poter adottare degli spazi comunali nel nostro territorio. Per “spazi comunali” intendiamo maggiormente dei luoghi pubblici, delle aiuole, spartitraffico, delle piazzette, dei luoghi a verde pubblico, a determinate condizioni previste nel Regolamento - che i Consiglieri Comunali avranno già letto - su istanza che viene fatta da parte di questi cittadini. Credo che a breve, fra qualche giorno, vista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà emanato un avviso pubblico e quindi i cittadini che avranno interesse, voglia di adottare questi spazi e che vorranno quindi contribuire al decoro e all'abbellimento del nostro territorio, potranno fare la loro richiesta, che verrà valutata poi dall'Ufficio Tecnico in considerazione delle norme che stiamo approvando oggi nel Regolamento affinché i cittadini possano collaborare insieme a noi per il benessere della nostra comunità.

**[Si procede a votazione]**

**PRESIDENTE GRAZIOLI:** Per la sua immediata eseguibilità.

**[Si procede a votazione]**

**PRESIDENTE GRAZIOLI:** Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE  
PROF. VITTORIO GRAZIOLI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa FIORELLA FRACASSO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento

per l'accesso agli atti

---



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

**Visto di Regolarità Tecnica**  
**IL RESPONSABILE**  
**LAVORI PUBBLICI**  
**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**  
**in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**  
**della proposta n. 36 del 16/03/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Alezio, li 16/03/2017

**IL RESPONSABILE**  
**GUERRIERI MASSIMO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

**Visto di Regolarità Contabile**  
**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.**  
**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**  
**della proposta n. 36 del 16/03/2017**

**ESPRIME PARERE**

**FAVOREVOLE**

Alezio, li 21/03/2017  
\_\_\_\_\_ IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce  
Nota di Pubblicazione

Il 31/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 23 del 27/03/2017 con oggetto:

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI".

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 27/03/2017

Diventerà esecutiva in data 10/04/2017

Data 31/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Della Bona Adriana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



## COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

### REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI.

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	pag. 2
ART. 2 - DEFINIZIONI .....	pag. 2
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI .....	pag. 2
ART. 4 – CITTADINI ATTIVI .....	pag. 3
ART. 5 – PATTO DI COLLABORAZIONE .....	pag. 3

#### **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	pag. 5
ART. 7 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE .....	pag. 5
ART. 8 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIQUALIFIC. DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI .....	pag. 5

#### **CAPO III – FORME DI SOSTEGNO**

ART. 9 - ATTRIBUZIONE DI BENI E SERVIZI, VANTAGGI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO ..	pag. 6
ART. 10 - RUOLO DELLE SCUOLE .....	pag. 6
ART. 11 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE .....	pag. 6

#### **CAPO IV – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA**

ART. 12 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA .....	pag. 7
ART. 13 – TRASPARENZA .....	pag. 7

#### **CAPO V - RESPONSABILITÀ**

ART. 14 - PREVENZIONE DEI RISCHI .....	pag. 8
ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ .....	pag. 8

#### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 16 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE E SPERIMENTAZIONE .....	pag. 8
ART. 17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	pag. 8
MODELLI .....	pag. 9

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio costituzionale di *sussidiarietà orizzontale* e dell'art. 189 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La collaborazione tra cittadini e A.C., che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza la cosiddetta *Amministrazione Condivisa*.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### Articolo 2 . DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) *Il Comune o l'Amministrazione Comunale (A.C.)*: il Comune di Alezio nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - b) *Beni comuni*: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'A.C. riconoscono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future e di cui intendono garantire la fruizione collettiva, condividendo la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione.
  - c) *Principio di sussidiarietà*: principio regolatore per cui se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l'azione. Si parla di *sussidiarietà verticale* quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, e di *sussidiarietà orizzontale* quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e/o volontaristica.
  - d) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente regolamento.
  - e) *Amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed A.C. di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
  - f) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa.
  - g) *Patto di collaborazione*: l'atto mediante il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
  - h) *Cura in forma condivisa*: azioni e interventi volti alla conservazione, manutenzione e protezione dei beni comuni con carattere di inclusività ed integrazione.
  - i) *Rigenerazione*: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
  - j) *Gestione*: programma di fruizione collettiva dei beni comuni, con carattere di inclusività ed integrazione.
  - k) *Fruizione collettiva*: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
  - l) *Spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### Articolo 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e A.C. si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'A.C. e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

- b) *Publicità e trasparenza*: l'A.C. garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione e delle proposte accolte, e riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) *Responsabilità*: l'A.C. valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) *Inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) *Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra A.C. e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f) *Sostenibilità*: l'A.C., nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g) *Proporzionalità*: l'A.C. commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) *Informalità*: l'A.C. richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge, nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) *Autonomia civica*: l'A.C. riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k) *Prossimità e territorialità*: l'A.C. riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

#### **Articolo 4 - CITTADINI ATTIVI**

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti sottoscrittori rappresentano, nei rapporti con l'A.C., la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.
4. L'attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune, in quanto l'attività è da considerarsi svolta gratuitamente a beneficio della collettività senza alcun rapporto di committenza da parte del Comune al soggetto realizzatore.

#### **Articolo 5 - PATTO DI COLLABORAZIONE**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'A.C. e cittadini attivi definiscono e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
2. Il contenuto del patto, ravvisabile nell'atto di approvazione della proposta di collaborazione, può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa e le attività da svolgere a favore della collettività;
  - b) i termini di realizzazione, la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - d) il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
  - e) le eventuali coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
  - f) le eventuali garanzie a copertura di danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
  - h) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
  - i) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiano, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto.
4. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
5. Il patto di collaborazione si formalizza con la sottoscrizione del verbale di consegna del bene comune urbano oggetto di proposta, a seguito dell'approvazione della stessa da parte della Giunta.
6. Le azioni e gli interventi eseguibili dai cittadini attivi, sono quelli previsti nelle proposte di collaborazione, con le eventuali modifiche e/o integrazioni disposte dalla giunta comunale in fase di approvazione delle stesse.
7. La durata delle attività previste nel patto di collaborazione si può estendere fino a tre (3) anni, rinnovabili una sola volta.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 6 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'A.C., ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. L'A.C. si riserva di effettuare una periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici assegnati, ai fini della verifica del rispetto degli impegni presi.

### **Articolo 7 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE**

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, presentano la proposta di collaborazione al Comune.
2. Le proposte di collaborazione devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
3. Le proposte dovranno essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, senza oneri per il Comune di Alezio.
4. Il responsabile dell'ufficio preposto, verificata la fattibilità tecnica ed amministrativa, avvia entro 15 giorni l'istruttoria finalizzata alla presentazione di una proposta di delibera da approvare da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora non sussistano le condizioni di fattibilità tecnica ed amministrativa, il responsabile lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 30 e può essere sospeso per una sola volta con idonea motivazione.

### **Articolo 8 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

1. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.
2. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili è subordinata all'approvazione preventiva della proposta di collaborazione da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza;
3. la spesa e la cura per l'assolvimento agli obblighi di cui al precedente punto, è a carico dei cittadini attivi.
4. La realizzazione dei predetti interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi previsti.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
6. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'Amministrazione.
7. Come disposto dall'art. 189, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le opere realizzate verranno acquisite a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del Comune di Alezio.

### **CAPO III - FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 9 - ATTRIBUZIONE DI BENI E SERVIZI, VANTAGGI E ALTRE FORME DI SOSTEGNO**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di beni (forniture, materiale da costruzione, ecc.) e prestazioni di servizio a favore dei cittadini attivi, con esclusione di qualsiasi forma di contribuzione economica (anche sotto forma di riduzione e/o esenzione di tributi).
3. Il Comune può agevolare le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

#### **Articolo 10 - RUOLO DELLE SCUOLE**

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.
2. Il Comune collabora con l'istituzione scolastica per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

#### **Articolo 11 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

## **CAPO IV – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA**

### **Articolo 12 - COMUNICAZIONE COLLABORATIVA**

1. Il Comune di Alezio, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani
2. L'attività di comunicazione collaborativa mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **Articolo 13 - TRASPARENZA**

1. La documentazione relativa ai patti di collaborazione stipulati, verrà pubblicata sul sito del Comune, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati raggiunti, mettendo gli elaborati a disposizione degli interessati, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **CAPO V - RESPONSABILITÀ**

### **Articolo 14 - PREVENZIONE DEI RISCHI**

1. I cittadini attivi devono essere edotti, a propria cura e spese, sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i necessari dispositivi di protezione individuale.
3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato tra gli stessi il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al presente articolo, nonché delle modalità di intervento indicate nei patti di collaborazione.
4. L'A.C., in fase di approvazione della proposta di collaborazione, può richiedere coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.
5. L'organizzazione (di qualunque categoria giuridica di appartenenza) che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti tutti gli adempimenti ed obblighi di legge.

### **Articolo 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ**

1. I cittadini attivi che collaborano con l'A.C. alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'A.C. alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
3. In relazione agli aspetti concernenti la responsabilità, la conclusione di patti di collaborazione ha come presupposto l'affidabilità dei proponenti, correlando in sede di valutazione la tipologia di impegni alla configurazione giuridica ed alle capacità dei proponenti medesimi.
4. L'A.C., in fase di approvazione della proposta di collaborazione, può richiedere garanzie a copertura di danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.
5. L'A.C. resta esclusa da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 16 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE E SPERIMENTAZIONE**

1. L'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento deve essere tesa a favorire ed agevolare il concorso dei cittadini all'Amministrazione condivisa.
2. Il presente regolamento è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, al termine del quale si procederà alla valutazione di eventuali interventi correttivi.

### **Articolo 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le eventuali esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate entro il termine di mesi 3. In assenza di adeguamento verranno considerate decadute.

**Al Sig. SINDACO**  
**del COMUNE DI ALEZIO**  
fax: 0833.282340  
[protocollo@comune.alezio.le.it](mailto:protocollo@comune.alezio.le.it)  
[protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it)

**ALLEGATO "A": ISTANZA DI COLLABORAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI.**

Il sottoscritto:

Cognome e nome			
Indirizzo			
Luogo di nascita		Data di nascita	
Cellulare			

In qualità di:

Indirizzo			
P.IVA o C.F.			
Telefono		Fax	
E-mail			
PEC			

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, l'accoglimento della proposta di collaborazione di seguito descritta (inserire breve descrizione):

---

---

---

A tal fine, il sottoscritto,

**DICHIARA**

- di conoscere e di accettare in ogni sua parte il "*Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni*" approvato con Deliberazione di C.C. n. \_\_ del \_\_.02.2017;
- di essere edotto sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare, oltre che sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
- di rispondere direttamente per eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività prevista nella proposta di collaborazione, esonerando il Comune di Alezio da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale

**ALLEGA**

- proposta di collaborazione corredata da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica, atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare;
- copia del documento d'identità.

Alezio, \_\_\_\_\_

Firma del richiedente